Conferenza Integrata della Zona Casentino

VERBALE DI DELIBERA

Adunanza del 15 dicembre 2022

Deliberazione n. 14

OGGETTO: Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria, art. 70 bis, comma 14 della l.r. 40/2005 e s.m.i. – Approvazione.

Presidente: Dr. Filippo Vagnoli
Segretario verbalizzante: Dr.ssa Michela Cungi

PROSPETTO DELLE PRESENZE DELLA SEDUTA			
ENTE	**PRESENZA**	**ABITANTI**	**PESO %**
Comune di Bibbiena	**X**	12076	22,9
Comune di Castel Focognano (presente in videoconferenza)	**X**	3092	5,9
Comune Castel S. Niccolò		2631	5
Comune di Chitignano (presente in videoconferenza)	**X**	893	1,7
Comune di Chiusi della Verna (presete in videoconferenza)	**X**	1958	3,7
Comune di Montemignaio (presente in videoconferenza)	**X**	536	1
Comune di Ortignano Raggiolo (presente in videoconferenza)	**X**	861	1,6
Comune di Poppi (presente in videoconferenza)	**X**	6114	11,6
Comune di Pratovecchio Stia		5662	10,7
Comune di Talla (presente in videoconferenza)	**X**	1014	1,9
		34.837	**50,30 %**
ASL	**X**		**34%**
Totale presenze soggetti con diritto di voto	**9 su 11**		**84,30%**

Conferenza Integrata della Zona Casentino

VERBALE DI DELIBERA

LA CONFERENZA INTEGRATA DELLA ZONA CASENTINO
COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

Visto la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto la legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005) ai sensi della quale veniva disposto l'accorpamento delle zone-Distretto Aretina, Valtiberina e Casentino in un'unica Zona Distretto;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 64 della l.r. 40/2005, le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa;

Richiamato la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 201 del 23/11/2021 ai sensi della quale è stata modificata la zona-distretto "Aretina-Casentino-Valtiberina", oggetto di accorpamento ai sensi della l.r. 11/2017, ripristinando le tre zone-distretto "Aretina" "Casentino" e "Valtiberina";

Richiamato la Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 18 gennaio 2022, ad oggetto "Istituzione Zona Distretto Casentino. Presa d'atto.";

Visto la l.r. 24 febbraio 2005, n.40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e s.m.i., all'art. 70 bis "Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria", in particolare:
• al comma 1, con il quale si stabilisce che negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le società della salute, l'esercizio dell'integrazione sociosanitaria è attuato attraverso apposita convenzione;
• al comma 14, che prevede che la Giunta regionale elabori apposito schema-tipo per la predisposizione della convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria;
• al comma 6, che impegna le Conferenze zonali a trasmettere alla Giunta Regionale le convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria;

Visto il piano sanitario e sociale integrato della Regione 2018-2020, approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019, in particolare il capitolo "Il ruolo della Zona Distretto e il suo assetto", paragrafo "La Società della Salute e la convenzione sociosanitaria";

Visto la DGRT n. 229 del 9 marzo 2015 "Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, da sottoscrivere negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le Società della Salute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 70 bis della l.r. 40/2005 e s.m.i.- Approvazione schema tipo";

Ritenuto di procedere all'approvazione della convenzione per l'integrazione socio-sanitaria ed i relativi allegati, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito all'oggetto, sulla base della l.r. 41/2005 e della richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 201 del 23/11/2021;

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione per l'esercizio associato dell'integrazione socio-sanitaria della Zona Casentino allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti documenti, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2023:
   a. Convezione per l'integrazione socio-sanitaria;
   b. Allegato "Piano Programma" Sezione 1e relativi allegati 1A, 1B, 1C, 1D;
   c. Allegato "Piano Programma" Sezione 2 e relativi allegati 2A, 2B;

2. di trasmettere il presente atto all'Az. Sanitaria Toscana Sud Est per l'approvazione della convenzione da parte della Direzione Aziendale, al Comune di Bibbiena e all'Unione dei Comuni Montani del Casentino per l'approvazione nell'ambito dei rispettivi Consigli;

3. di trasmettere il presente atto ai Comuni della Zona Distretto affinché, a norma e per gli effetti dell'art. 70bis, comma 2, della L.R. 40/2005, ne diano giusta comunicazione a tutti i consigli comunali della zona distretto;

4. di trasmettere alla Giunta regionale la convenzione sottoscritta per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria della Zona Casentino.

5. di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale del Comune di Bibbiena.

Il Presidente pone in votazione lo schema di delibera.

Presenti: **9**
Votanti: **9**
Voti favorevoli: **9**
Astenuti: **0**
Contrari: **0**
Esito: **approvata all'unanimità**

Il Segretario
Dr.ssa Michela Cungi

Il Presidente
Dr. Filippo Vagnoli

Conferenza Integrata della Zona Casentino

VERBALE DI DELIBERA

Considerato che in data 3 febbraio 2021 si è svolta una seduta della Conferenza regionale dei sindaci, prevista all'art. 11 della L.R. 40/2005, nel corso della quale è stata condivisa la proposta di revisione dello schema-tipo di cui alla delibera sopracitata da parte di un nucleo tecnico regionale con la partecipazione di referenti territoriali finalizzata a un adeguamento alle esigenze territoriali e ad aggiornare i contenuti in modo coerente e conforme all'evoluzione della normativa di riferimento;

Precisato, inoltre, che in data 19 luglio 2021 si è svolta una ulteriore seduta della Conferenza regionale dei sindaci, nel corso della quale è stato illustrato il percorso condiviso di definizione degli aggiornamenti dei contenuti dello schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria;
Richiamato la Del. GRT n. 886 del 30 agosto 2021 con la quale la Regione, in attuazione dell'art. 70 bis della l.r. 40/2005 e s.m.i., comma 14, sopra richiamato, ha approvato il nuovo "Schema-tipo della convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria";

Atteso che la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona Casentino ha dato avvio al percorso per la redazione della Convenzione per l'esercizio associato dell'integrazione sociosanitaria individuando un gruppo tecnico-politico coordinato dal Direttore di Zona Distretto e che lo stesso ha condiviso i contenuti della convezione nell'ambito dell'incontro che si è tenuto in data 22 settembre 2022;

Visto la bozza di convenzione per l'esercizio associato dell'integrazione socio-sanitaria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti documenti, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2023:

a. Convezione per l'integrazione socio-sanitaria;
b. Allegato "Piano Programma" Sezione 1e relativi allegati 1A, 1B, 1C, 1D;
c. Allegato "Piano Programma" Sezione 2 e relativi allegati 2A, 2B;

Atteso che nell'ambito della convenzione i soggetti attuatori delle disposizioni sono oltre all'Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, il Comune di Bibbiena e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino per i Comuni aderenti e per il Comune di Pratovecchio Stia che ha con la stessa attiva la gestione associata dei servizi sociali;

Richiamato l'art. 70bis, comma 2, della L.R. 40/2005 che dispone che la *"La convenzione è stipulata da tutti i comuni, ovvero dalle unioni dei comuni che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 41/2005, della zona distretto e dall'azienda unità sanitaria locale del territorio, previa comunicazione a tutti i consigli comunali della zona distretto";*

Richiamato, inoltre, l'art. 70bis, comma 7, della L.R. 40/2005 che dispone che *"I comuni approvano la convenzione con deliberazione della conferenza zonale integrata. (...) La convenzione è sottoscritta dal presidente della conferenza zonale, in rappresentanza dei comuni e delle unioni della conferenza medesima";*